

**DECRETO 17 MAGGIO 2007 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Modifica dell'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che a seguito degli accordi intercorsi tra l'Unione europea e la Federazione russa e' stato necessario predisporre dei nuovi modelli di certificato fitosanitario di esportazione e di riesportazione utilizzando carta filigranata e numerazione prestampata, al fine di garantire una utilizzazione dei certificati più sicura relativamente alle eventuali contraffazioni;

Considerato che diversi paesi terzi richiedono la conferma delle informazioni contenute nei certificati fitosanitari in quanto si sospetta di possibili contraffazioni degli stessi;

Ritenuto, necessario utilizzare certificati fitosanitari più sicuri contro le contraffazioni per le esportazioni verso tutti i paesi terzi;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 3 e 4 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: De Castro

Allegato VII

MODELLI DI CERTIFICATI

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:
il testo,
il formato,
la disposizione e le dimensioni delle caselle,
la carta filigranata a catenelle da gr/m² 90,
la numerazione progressiva prestampata,
il fondino di sicurezza con inchiostro fluorescente riprodotto la dicitura "Servizio fitosanitario nazionale", verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione,
il colore delle scritte, verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione.

A. Modello di certificato fitosanitario (Segue modello)

1 - [pg.44 G.U.](#)

2 - [pg.45 G.U.](#)

B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione (Segue modello)

1 - [pg.46 G.U.](#)

2 - [pg.47 G.U.](#)

C. Note esplicative

1. Casella 2

Il numero del certificato e' così composto:

iniziale o iniziali dello Stato membro

codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui e' rilasciato il certificato.

2. Casella 8

"Natura dei colli" significa indicazione del tipo di colli.

3. Casella 9

La quantità deve essere espressa in numero o in peso.

4. Casella 11

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non e' sufficiente, essa può essere redatta su un foglio allegato.